



Ente di gestione
delle aree protette dei
Parchi Reali

Sede legale: viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 011 4993311
Sede operativa di Stupinigi: viale Torino 4, (fraz. Stupinigi) – 10042 Nichelino (TO) – tel. 011 3587575
partita IVA e codice fiscale 01699930010
<http://www.parchireali.gov.it> – email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it

Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte in detenzione all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali ai sensi dell'art. 107 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) e della D.G.R. n. 28 – 6971 del 29 maggio 2023 – Definizione di canoni e corrispettivi.

Il presente documento disciplina, ai sensi dell'art 107 e ss. del D.lgs 42/2004 e della D.G.R. n. 28 – 6971 del 29 maggio 2023, i criteri, le condizioni e gli importi minimi dei canoni e corrispettivi per l'uso strumentale e precario (occasionale) e la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte in detenzione all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali e i casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Fatte salve le esigenze di tutela dei beni culturali di proprietà della Regione Piemonte e i diritti spettanti agli autori, l'utilizzo in esclusiva, strumentale e precario di immobili e la riproduzione di beni di interesse culturale di proprietà della Regione in detenzione all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali sono oggetto di formale atto di concessione, su domanda del richiedente, e sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi determinati tenuto conto di quanto previsto nel presente Disciplinare.

ART. 2 CONCESSIONI PER L'USO STRUMENTALE E PRECARIO DI SPAZI

La concessione in uso esclusivo, strumentale e precario di spazi immobili di interesse culturale di proprietà della Regione Piemonte in detenzione all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali può essere disposta, nel rispetto dei criteri definiti dal presente Disciplinare, ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e della realizzazione di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e la fruizione pubblica del patrimonio stesso.

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, nel concedere in uso esclusivo i beni immobili culturali di proprietà della Regione Piemonte di cui è detentore, si ispira ai seguenti principi:

- attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle caratteristiche dei beni, con particolare riguardo alla salvaguardia dei valori storico artistici architettonici e paesaggistici dei beni stessi;
- assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni.

La concessione in uso esclusivo di spazi potrà riguardare l'organizzazione di eventi, manifestazioni culturali, convegni, seminari, mostre, riprese cinematografiche o televisive, purché consoni alle caratteristiche dei luoghi e tali da non inficiarne la tutela.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 per i casi di esenzione, l'atto di concessione sarà preceduto dal versamento del canone o corrispettivo dovuto, dalla costituzione del deposito cauzionale, se dovuto, nonché dalla produzione della polizza assicurativa di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

Per la concessione in uso esclusivo, strumentale e precario di spazi i canoni di concessione sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere di seguito riportate:

Per conferenze e convegni:

Spazi esterni: euro 500,00

Locali: euro 750,00

Altre iniziative:

Spazi esterni: euro 750,00

Locali: euro 1.000,00

In caso di riprese filmate, cinematografiche o televisive l'importo del canone di concessione è determinato sulla base di una tariffa minima giornaliera di euro 1.000,00.

In caso di riprese filmate e foto per uso personale utilizzando servizi professionali l'importo è determinato in:

Spazi aperti al pubblico: euro 70,00/h

Spazi chiusi al pubblico: euro 150,00/h

Le tariffe come sopra stabilite saranno suscettibili di progressive diminuzioni fino a un massimo del 50%, secondo quanto segue:

- per mezza giornata verrà applicata una riduzione dell'importo sino al 50%;
- per utilizzi superiori a una giornata e fino a cinque giorni verrà applicata una riduzione del 10%;
- da sei a dieci giorni una riduzione del 20%;
- da undici a quindici giorni una riduzione del 30%;
- dal sedicesimo giorno in poi, fino a un massimo di trenta giorni, una riduzione del 50%.

Per le fasi di allestimento e disallestimento il canone verrà ridotto nella misura del 50%.

Parimenti, in caso di concomitante interesse dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali (documentari di carattere scientifico o storico, produzioni o iniziative di elevato valore culturale o sociale), in esito all'istruttoria può essere prevista un'ulteriore riduzione dell'importo sino a un 50%.

Sono a carico del concessionario le spese accessorie, quali a titolo esemplificativo spese per sopralluoghi, perizie tecniche di verifica condizioni di sicurezza.

ART. 3 CONCESSIONE PER LA RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Disciplinare, l'importo del corrispettivo per la riproduzione di beni culturali, edizioni a stampa e pubblicazioni è determinato nel rispetto dei seguenti criteri: per ogni ripresa fotografica o riproduzione digitale di ciascun soggetto (dove per soggetto s'intende, a titolo esemplificativo, un quadro, una statua, un ambiente, una sala, un particolare di un'opera) l'importo minimo del corrispettivo è fissato in euro 50,00, per un massimo di dieci scatti. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua, per il numero di copie dichiarato. Per edizioni in più lingue (distribuzione internazionale) o per pubblicazioni di immagini su siti web si applica il triplo della tariffa in vigore al momento della pubblicazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 108, comma 3-bis, n. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Per ulteriori edizioni o ristampe o riutilizzazione della matrice è necessario richiedere nuovamente il rilascio della concessione, con l'obbligo di pagamento dei relativi corrispettivi secondo i seguenti importi minimi: per ristampe presso lo stesso editore, riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione; per riutilizzazione della matrice da parte dello stesso editore per un'altra opera o di altro editore, riduzione del 10% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO STRUMENTALE E PRECARIO DI IMMOBILI E PER LA RIPRODUZIONE DI BENI DI INTERESSE CULTURALE

La concessione per l'utilizzo esclusivo, strumentale e precario di immobili e/o per la riproduzione di beni di interesse culturale precisa le condizioni cui la concessione è subordinata, è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata per una sola volta, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento anticipato dei canoni e dei corrispettivi fissati sulla base dei criteri del presente Disciplinare, canoni e corrispettivi che non includono eventuali compensi e diritti degli autori e di terzi.

Copia del versamento dei canoni o corrispettivi dovrà essere prodotta all'Ente concedente.

Nei casi in cui dall'attività possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, deve essere effettuato un deposito cauzionale determinato in funzione della singola fattispecie e che dovrà corrispondere almeno al triplo del canone o corrispettivo della concessione o comunque, nei casi di esenzione dal pagamento, al triplo del canone o corrispettivo che risulterebbe dovuto qualora la concessione non fosse esente. Quando il richiedente sia un soggetto pubblico la cauzione non è obbligatoria.

La cauzione è prestata mediante bonifico oppure per mezzo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in favore dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, che preveda espressamente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c., oltre all'espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali.

La restituzione della cauzione o lo svincolo seguono all'avvenuta verifica da parte degli uffici competenti dell'assenza di danni conseguenti all'attività svolta dal concessionario, previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dall'Ente concedente a seguito del rilascio della concessione. In caso di danno, previa quantificazione dello stesso, si provvede alla sua rifusione con trattenuta di pari importo sulla somma versata a titolo cauzionale e fino alla concorrenza o mediante escussione della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria. In caso di danno superiore alla cauzione vengono avviate le procedure di recupero previste dalla normativa vigente.

Il richiedente è tenuto ad assicurarsi contro ogni possibile danno causato a persone e/o cose e/o animali. Parimenti il richiedente sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni causati all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali e/o a terzi.

In caso di uso degli spazi per conferenze, convegni, spettacoli, ricevimenti o in caso di riprese filmate, cinematografiche o televisive, verrà richiesta al richiedente la stipula con primaria Compagnia di Assicurazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi con un massimale di norma non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro, da consegnarsi all'Ente concedente prima dell'evento o delle riprese.

Nel caso di riproduzione di beni culturali potrà essere richiesta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi con un massimale da stabilire in base alle attività da svolgersi.

Il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza dei locali, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza apposita autorizzazione scritta. In caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore. I canoni e corrispettivi dovuti in base al presente Disciplinare non sono comprensivi dei diritti d'autore. Il concedente è esente da ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte del richiedente, del diritto d'autore.

I canoni e corrispettivi determinati a norma del presente Disciplinare non comprendono l'I.V.A., ove dovuta.

Il concessionario dovrà provvedere a riconsegnare gli spazi in perfetto stato di ordine e pulizia, a proprie spese.

Le richieste che si riferiscano a ipotesi non espressamente contemplate dal presente Disciplinare formeranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta definiti.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Disciplinare si fa riferimento alla vigente normativa sui beni culturali.

ART. 5 ESENZIONI E CONCESSIONI GRATUITE

Nessun canone è dovuto, tenuto conto di quanto disposto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 108 del Codice dei beni culturali, per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente, quali a titolo esemplificativo spese per sopralluoghi, perizie tecniche di verifica condizioni di sicurezza.

Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, né l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Sono esonerati dalla presentazione della richiesta e dal pagamento di canoni o corrispettivi i giornalisti invitati o ammessi nei beni culturali per diritto di cronaca in concomitanza con specifici eventi e le pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico.

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali si riserva la facoltà di concedere gratuitamente la concessione per l'uso strumentale e precario di immobili di proprietà regionale a favore di:

- a) Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, associazioni od organismi, pubblici o privati, per iniziative che rientrino nelle finalità istituzionali perseguite dall'Ente Parco e che ne abbiano ottenuto il patrocinio.

In caso di concessione gratuita il concessionario è tenuto in ogni caso al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, a costituire, se richiesto, il deposito cauzionale e a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

ART. 6 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER RIPRESE FOTO-CINE-VIDEO

In caso di riprese fotografiche e riprese filmate, cinematografiche o televisive il concessionario è tenuto a consegnare all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali una riproduzione digitale di tutte le immagini realizzate e da una a tre copie omaggio del prodotto editoriale realizzato, secondo quanto indicato nella singola concessione.

Nel prodotto realizzato dovranno essere riportate le specifiche (nome dell'autore, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, data, provenienza), l'ubicazione del bene e la dizione "Su concessione dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

La riproduzione di immagini in siti internet e trasmissioni tv deve essere realizzata a bassa risoluzione, tale da non consentire un riutilizzo dell'immagine da parte di terzi non autorizzati.

Le immagini da pubblicare in un sito web dovranno anch'esse riportare la dicitura "Su concessione dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

ART. 7 PROCEDIMENTO

L'istanza per l'uso esclusivo, strumentale e precario di spazi o la riproduzione di beni culturali dovrà essere fatta pervenire, corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, tramite posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo parchireali@legalmail.it o tramite servizio postale con raccomandata A/R.

Il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web www.parchireali.it, e in particolare le proprie generalità, gli spazi richiesti, il periodo d'uso, la descrizione dell'iniziativa con indicazione delle finalità o, in caso di istanza per la riproduzione di beni culturali, i beni oggetto delle riprese, i mezzi, le modalità, la data richiesta, il luogo e la durata delle riprese, le finalità e le destinazioni delle stesse, le quantità e le forme di distribuzione.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza e di accettare il presente Disciplinare, con l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni dettate nell'atto di concessione e a sollevare l'Ente concedente da ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti alle attività dal medesimo svolte.

In caso di richiesta di utilizzo di spazi il richiedente dovrà presentare il piano dettagliato delle attività previste, comprendente l'ubicazione esatta dell'evento in programma, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte nell'organizzazione e dei partecipanti, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta con il piano della sicurezza.

A richiesta dell'Ente il richiedente dovrà fornire ogni ulteriore chiarimento necessario per valutare l'istanza.

La concessione viene rilasciata dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, previa valutazione della compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di tutela (compresa l'eventuale verifica di incidenza ambientale) e il carattere culturale del bene.

L'Ente si riserva la facoltà di negarla a proprio insindacabile giudizio o di revocarla per sopravvenute esigenze istituzionali o di interesse pubblico, senza obbligo di corresponsione di indennizzo.

Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Ente, acquisiti i pareri occorrenti e fatta salva la facoltà di diniego della concessione a proprio insindacabile giudizio, fornisce riscontro alla richiesta e, in caso di esito positivo e di concessione onerosa adotta il provvedimento finale entro 5 giorni dalla comunicazione di intervenuto pagamento del canone o corrispettivo dovuto, previa verifica dell'avvenuto deposito cauzionale, ove dovuto, e della trasmissione della polizza assicurativa della responsabilità civile.